COMUNE DI STALETTÌ

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI STRADALI

COMUNE DI STALETTÌ

INDICE

Art. 1 – Riferimenti normativi e finalità del regolamento	pag.	3
Art. 2 – Vertenze considerate	pag.	3
Art. 3 – Sinistri esclusi dalla transazione	pag.	3
Art. 4 – Condizioni per la transazione	pag.	3
Art. 5 – Procedimento per la definizione transattiva	pag.	4
Art. 6 – Norme finali e transitorie	pag.	5

COMUNE DI STALETTÌ

Art. 1 - Riferimenti normativi e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dei principi di cui all'art. 119 della Costituzione, e al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL.

2. Esso richiama anche le disposizioni contenute nel codice civile nonché i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, e a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i cittadini e con tutti i terzi interessati.

Art. 2 - Vertenze considerate

1. Ai sensi del presente regolamento, possono essere definite transattivamente, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 che precede e per l'ottenimento di risparmi di spesa, le vertenze, in essere o potenziali, in sede stragiudiziale o già in sede giudiziaria, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli, a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali e nell'ambito del Comune di Staletti.

2. Possono essere, altresì, definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali di lieve entità e comportanti esclusivamente invalidità micropermanenti.

Art. 3 - Sinistri esclusi dalla transazione

1. Restano escluse da composizione transattiva, le seguenti tipologie di sinistri:

a) sinistri verificatisi a causa di negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento non adeguato, irrispettoso o posto in violazione di legge e delle normali regola di diligenza, prudenza e di buon comportamento stradale o pedonale;

b) sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile o altra violazione sanzionata ai sensi di legge;

c) sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti in cui si costituisca un assembramento di persone;

d) sinistri determinati da dissesti stradali segnalati e/o indicati e, comunque non costituenti insidia o trabocchetto ovvero in cantieri di lavori affidati a ditte esterne.

e) sinistri il cui evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente comunale.

2. La valutazione delle cause di esclusione dalla composizione transattiva sarà effettuata dal Responsabile del Settore competente del Comune, sulla scorta delle relazioni della Polizia Locale, e ne sarà data la motivazione.

Art. 4 - Condizioni per la transazione

La definizione transattiva con le parti o con i legali, autorizzati ai sensi di legge, che eventualmente le rappresentino, può intervenire per il sinistro qualora ricorrano le seguenti condizioni:

A. la responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata al Comune di Staletti e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;

B. essa deve essere accertata, sul posto, dalla Polizia Locale, dai Carabinieri o dalla Polizia dello Stato, e supportata da adeguati riscontri probatori sia documentali che testimoniali. Non saranno in alcun modo considerate, le richieste di risarcimento non suffragate, senza giustificato motivo, dai processi verbali delle autorità di cui sopra;

C. l'ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provato esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la medesima parte lesa dichiara che la spesa documentata è stata effettivamente sostenuta per le riparazioni oggetto del sinistro. Allo stesso documento fiscale deve essere allegata idonea documentazione fotografica. Il Comune di Staletti si riserva ogni più opportuna verifica in merito;

D. qualora la parte lesa, all'atto della definizione transattiva, non abbia ancora sostenuto alcuna spesa per la riparazione del danno, dovrà presentare i preventivi di spesa di almeno n. 2 diverse ditte. In mancanza, la ditta cui affidare la riparazione del danno verrà individuata di comune accordo tra la parte lesa e l'Ufficio tecnico comunale;

E. la somma liquidabile per indennizzo risarcitorio per ciascun sinistro non può superare comunque l'importo massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per i danni alle cose e di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per i danni alle persone, omnicomprensivi.

Art. 5 - Procedimento per la definizione transattiva

1. Ai fini dell'avvio del procedimento di cui al presente regolamento, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta completa di ogni elemento utile alla istruttoria della pratica.

2. La richiesta dovrà contenere:

- generalità complete del richiedente, numero di telefono, mail ed eventuale pec;
- data, luogo e ora del sinistro;
- tipo e targa dei veicoli coinvolti;
- numero di polizza e compagnia di assicurazione dei veicoli;
- descrizione dettagliata della dinamica del sinistro, indicazione dei danni materiali visibili nonché delle generalità di eventuali feriti;
- generalità complete di eventuali testimoni;
- indicazione delle autorità intervenute e relativi processi verbali di accertamento, specificando, in caso di mancato intervento, le cause che hanno impedito o non consentito detto intervento;
- documentazione fotografica dei luoghi del sinistro e dei danni ai veicoli;
- documentazione sanitaria in possesso del richiedente. In caso di lesioni micropermanenti, dopo la dichiarazione di avvenuta guarigione, il richiedente dovrà far pervenire documentazione attestante l'entità delle lesioni subite e la loro valutazione medico-legale.

3. Il richiedente dovrà denunciare il sinistro al Comune entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui si è verificato al fine di consentire gli opportuni accertamenti da parte degli uffici preposti. Le richieste presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione salvo che l'interessato non fornisca motivata e documentata giustificazione in ordine al ritardo.

4. Ricevuta la richiesta di risarcimento danni o la comunicazione dell'avvenuto sinistro, il Responsabile del Settore competente, con il supporto della Polizia Locale che dovrà produrre apposita relazione in merito al sinistro denunciato, provvederà all'istruttoria della pratica, anche verificando la compatibilità dei danni, rispetto all'evento e la congruità della richiesta di

risarcimento danni, e al termine esprimerà parere motivato sull'ammissibilità e fondatezza della richiesta risarcitoria.

5. Riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per addivenire alla definizione transattiva, il Responsabile del Settore competente potrà procedere alla predisposizione e sottoscrizione dell'atto di transazione, previa approvazione e autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

6. Il procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di risarcimento completa della documentazione prescritta. Tale termine potrà essere prorogato per un uguale periodo di tempo in caso di incompletezza della documentazione, carenze istruttorie che richiedano approfondimenti e in caso di riscontrata necessità.

7. Qualora al momento della presentazione dell'istanza la documentazione necessaria non è ancora disponibile il termine di cui al comma precedente inizia a decorrere dal momento della produzione dei documenti mancanti.

8. Con successiva determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario prende atto dell'atto di transazione sottoscritto tra le parti e liquida le spese stabilite nell'atto di transazione senza ulteriori atti o incombenti.

Art. 6 - Norme finali e transitorie

1. Per la definizione e liquidazione delle transazioni sarà istituito apposito capitolo di bilancio.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle vertenze in corso alla data di adozione della delibera di approvazione.

3. All'atto della stipula di eventuale polizza assicurativa R.T.C., i sinistri oggetto del presente disciplinare potranno essere deferiti alla compagnia assicurativa individuata.

COMUNE DI STALETTÌ

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Salvatore Grillone	F.to Dr. Luciano Pittelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4° del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi .

Staletti, 24/4/2019

La Responsabile del Servizio
F.to Paola Grande

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

☐ perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Staletti,

La Responsabile del Servizio
F.to Paola Grande

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Staletti, 24/4/2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Paola Grande